



**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001**

PARTE GENERALE

Cod. MO – PG 231
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 1 di 17

**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231/2001**

- PARTE GENERALE -

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO	3
1.2 Fattispecie di Reati previsti dal D.lgs. 231/2001.....	4
1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO	12
1.4 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	15
2.1. Obiettivi	15
2.2 Principi fondamentali.....	15
2.3 Metodologia.....	16
3.ORGANISMO DI VIGILANZA	18
Ruolo e composizione.....	18
Riservatezza	19
Composizione, funzionamento nomina e durata	20
Requisiti professionali e personali , cause di ineleggibilita'.....	21
Compiti e poteri	21
Flussi informativi nei confronti dell'odv	23
Reporting dell'organismo di vigilanza verso il vertice aziendale	25
Retribuzione dei componenti dell'organismo di vigilanza	26
4.IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ZINI ELIO S.R.L.....	26
4.1 Premessa.....	26
4.2 Presentazione dell'azienda	27
4.3 Definizioni	28
4.4 Piano di formazione e comunicazione	28
4.5 Misure atte a garantire la tutela del Segnalante	30
4.6 Registro dei Soggetti che hanno violato il Sistema preventivo.....	30

Data	Rev.	Descrizione	Verbale Cda
21/11/2019	2	Aggiornamento per integrazioni con le "misure atte alla tutela del segnalante" - <i>whistleblowing</i> - Puntualizzazione dei flussi informativi verso l'ODV	13/07/2020
16/11/2016	1	Aggiornamento del Modello Organizzativo con inserimento dei nuovi reati ed a seguito delle modifiche societarie intervenute	16/11/2016
25/03/2014	0	Descrizione del Modello Organizzativo secondo il Dlgs. 231/2001.	25/03/2014



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 3 di 17

1. IL DECRETO LEGISLATIVO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”), entrato in vigore il 4 luglio successivo.

Con tale Decreto, l’Italia ha adeguato il proprio ordinamento in tema di responsabilità (amministrativa) delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali aveva da tempo aderito (es. Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri).

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità di tipo penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (soggetti in posizione apicale);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel punto precedente (soggetti in posizione subordinata).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito.

La *ratio* della normativa in questione è sostanzialmente quella di coinvolgere nella repressione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare).

Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive applicabili anche quali misure cautelari quali:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I presupposti affinché una società possa incorrere in tale responsabilità, e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dallo stesso decreto, sussistono qualora il reato:

- ◆ sia commesso da un soggetto che riveste posizione apicale all'interno dell'azienda o da un suo sottoposto e sia fra quelli previsti dalla parte speciale del decreto;
- ◆ sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società;
- ◆ costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una colpa di organizzazione (intendendosi con tale termine la colpa organizzativa consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati).

Da ciò deriva che non è configurabile una responsabilità della Società ove la persona fisica, che ha commesso il reato, abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ovvero nell'ipotesi in cui l'organizzazione non sia imputabile alcuna colpa organizzativa.

1.2 FATTISPECIE DI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 8 GIUGNO 2001

La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina, introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. "Enti").

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto prevede che gli Enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva a taluni reati (c.d. "reati presupposto") indicati tassativamente dalla legge, per quanto l'elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

La responsabilità amministrativa dell'ente (persona giuridica, società od associazione) deriva dal compimento di quei reati espressamente indicati nel D.Lgs 231/2001 – e di quelli che via via vengono aggiunti al suo campo di applicazione dal legislatore, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione

o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra citati (i cosiddetti "sottoposti").

Tale responsabilità, pur avendo natura amministrativa, si ispira ai principi del diritto penale ed è applicata da un giudice penale e con le garanzie tipiche del processo penale. L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione, anche definitiva, dall'esercizio dell'attività.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche **solamente tentati**) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. Del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a **rapporti con la pubblica amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 c.p. – Concussione
- Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d'ufficio
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 bis)
- Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari
- Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri.
- art.346 bis c.p. "Traffico di Influenze Illecite"

Tra i delitti del codice penale posti a **tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 24 del Decreto)

- Art. 640, co. II, n. 1 c.p. – Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Tra i delitti del codice penale posti a **tutela della fede pubblica** (art.25 *bis* del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro")

- Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. – Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Tra i delitti, codicistici e non, con **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 *quater* del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 ter c.p. – Assistenza agli associati
- Art. 270 *quater* c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *quinqies* c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *sexies* c.p. – Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.
- Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
- L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 *quater*, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, **fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.**

Tra i delitti in **materia societaria** previsti dal codice civile (Art. 25 *ter* del Decreto, inserito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 Aprile 2002, n. 61 e da ultimo recentemente modificato dall'art. 12 della L. 69 del 27/05/15, che ha anche modificato gli artt. 2621 e 2622 c.c. e introdotto gli artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c.).

- Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali
- Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto (abrogato dall’art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262)
- Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato dall’art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
- Art. 2625 II° co. C.c. – Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati
- Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea
- Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Tra i delitti *extra codicem* (t.u.f., D.Lgs. n. 58/1998) afferenti il **mercato finanziario** (art. 25 *sexies*, introdotto dall’art. 9 della Legge Comunitaria 2004)

- Art. 184 t.u.f. – Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 t.u.f. – Manipolazione del mercato.

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi (*che riproducono le medesime fattispecie penalistiche sopra annoverate*) introdotti nel t.u.f. dalla legge Comunitaria 2004

- Art. 187 bis – Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187 ter – Manipolazione del mercato.

Tra i delitti del codice penale posti a **presidio della vita e dell’incolumità individuale** (art. 25 *quater* 1, introdotto dall’art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006, n. 7)

- Art. 583 *bis* c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a **presidio della personalità individuale** (art. 25 *quinquies*, introdotto dall’art. 5 della Legge 228/2003 e successivamente integrato con la Legge n. 199/2016)

- Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile
- Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile
- Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 quater 1 c.p. – Pornografia virtuale
- Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. – Tratta di persone
- Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi.
- Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- art 609 undecies c.p. – adescamento di minorenni

L'art. 3 della legge 146/2006 definisce **“Reato Transnazionale”** il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- o sia commesso in più di uno Stato;
- o ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- o ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/0);
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. N. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del codice penale posti a **tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori** (art. 25 septies del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123)

- art. 589 c.p. – Omicidio colposo
- art. 590 III° c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dall'art. 63 del Decreto legislativo 231/2007 e successivamente modificato con L. 292 del 17/12/2014):

- art. 648 c.p. – Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 *ter.1* c.p. – Autoriciclaggio

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 – recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 *bis* del Decreto che **estende la responsabilità amministrativa degli enti a diversi delitti informatici**:

- art. 491 *bis* c.p. – Falsità in un documento informatico
- art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 *quinqües* c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 *quinqües* c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 *bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 *quinqües* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 *quinqües* c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

L'art. 2 comma 29 della legge n. 94 del 2009 prevede l'inserimento dell'art. 24 *ter* del Decreto che estende la responsabilità dell'ente collettivo ai seguenti delitti:

- art. 416 c.p. (Associazione a delinquere)
- art. 416 *bis* c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)
- art. 416 *ter* c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)
- art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

- art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

nonché tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 15, comma 7, lett. A) della legge n. 99/2009 ha aggiunto all'art. 25 *bis* del Decreto la lett. F-*bis*) che amplia la responsabilità dell'ente ai seguenti delitti:

- art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni)
- art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

L'art. 15, comma 7, lett. B) della legge 2009, n. 99 ha aggiunto all'art. 25 *bis* del Decreto il numero 1) che amplia la responsabilità dell'ente a diversi reati (alcuni di nuovo conio) contro l'industria e il commercio previsti e disciplinati nel capo II, titolo VIII, libro II del codice penale:

- art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
- art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)
- art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
- art. 517 ter c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
- art. 517 quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)
- art. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
- art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali).

L'art. 15 lett. C) della legge n. 99/2009 ha inserito l'art. 25 *nonies* del Decreto che amplia la responsabilità dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ovvero gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. A-*bis*, e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 *nonies* nella parte speciale del Decreto (ora art. 25 *decies*) che estende la responsabilità dell'ente al reato di induzione a **non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** previsto e punito dall'art. 377 bis c.p.

Il D. Lgs. N. 121/2011 – in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento – ha aggiunto nel Decreto l'art. 25 *undecies*, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 11 di 17

- art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- art. 137 commi 2 e 3 D. Lgs. N. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione)
- art. 137 comma 5 – primo e secondo periodo – D. Lgs. N. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- art. 137 comma 11 D. Lgs. N. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)
- art. 137 comma 13 D. Lgs. N. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento)
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. N. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- art. 256, comma 3 – primo e secondo periodo – D. Lgs. N. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- art. 256, comma 4 D. Lgs. N. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- art. 256, comma 5 D. Lgs. N. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- art. 256, comma 6 D. Lgs. N. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)
- art. 257, commi 1 e 2 D. Lgs. N. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti)
- art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7 D. Lgs. N. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)
- art. 259, comma 1 D. Lgs. N. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 D. Lgs. N. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 bis, comma 8 D. Lgs. N. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti)
- art. 279, comma 5 D. Lgs. N. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)
- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
- art. 3 bis, legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)
- art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono)

- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. N. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti)
- art. 9, commi 1 e 2 D. Lgs. N. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti)

Successivamente, con legge n. 68 del 22 maggio 2015, l'art. 25-*undecies* del decreto è stato modificato, così come sono stati modificati i reati ambientali interessati e introdotti nuovi delitti contro l'ambiente:

- *art. 452 – bis c.p. (Inquinamento ambientale)*
- *art. 452 – quater c.p. (Disastro ambientale)*
- *art. 452 – quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)*
- *art. 452 – sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)*

L'art. 2 del D. Lgs. N. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *duodecies*, che regola gli illeciti amministrativi aventi, quali reati presupposto, **le fattispecie in materia di immigrazione irregolare** di cui al D. Lgs. N. 286/1998.

Vengono, in particolare, individuate le seguenti fattispecie:

- art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998;
- art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. 286/1998;
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998.

L'art. 1, comma 77, lett. B) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'articolo 25-*ter* del Decreto in questione, la nuova lettera *s-bis*) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "**Corruzione tra privati**".

L'art. 1, comma 77, lett. A) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'art. 25 del Decreto in parola, il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** previsto *ex art.* 319-*quater* c.p.

La L. 20/11/2017 n. 1678 ha inserito l'art.25-*terdecies* relativo alla commissione dei delitti in materia di "Razzismo e xenofobia".

1.3. LE SANZIONI COMMUNATE DAL DECRETO

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- **pecuniarie**: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";

- **interdittive**: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono inoltre previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- I fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*).
- L'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la società un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, **se adottato prima della commissione dell'illecito** permette di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

1.4 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto



**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE**

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 14 di 17

di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato **modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.**

Il modello per costituire un'efficace esimente deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure dei modelli;
- prevedere verifiche periodiche.

Il modello organizzativo si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che, come previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso, curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista per l'adozione del modello organizzativo.

L'efficacia esimente del Modello in caso di reato commesso da persone in posizione apicale è sottoposta alla condizione che l'Ente dimostri che (art. 6 D.lgs. 231/2001) :

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;



MODELLO ORGANIZZATIVO secondo il D.lgs. 231 / 2001 PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 15 di 17

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 si preoccupa di definire anche i requisiti per considerare efficace l'attuazione dei Modelli Organizzativi. Precisamente:

- una verifica periodica ed un'eventuale modifica del modello, quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1. OBIETTIVI

L'obiettivo che Zini Elio s.r.l. intende perseguire adottando il Modello Organizzativo è **quello di prevenire comportamenti illeciti nella gestione dei processi ed attività dell' Azienda**, mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il proprio sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati di cui allo stesso decreto 231/2001. L'adozione del Modello e di un Codice Etico è stata ispirata dalla convinzione che essi siano un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività dei comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.

Pertanto, i principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito e dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, nei Consulenti e nei Partner, che operano per conto o nell'interesse della società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società.

2.2 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Modello può definirsi come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità, definiti e connessi al sistema di controllo e

monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello pertanto:

- ❖ individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ❖ prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ❖ individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ❖ prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ❖ introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ❖ prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio.

2.3 METODOLOGIA

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da un'attività preliminare suddivisa in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è proceduto alla predisposizione del presente Modello, precisando che la metodologia applicata per la realizzazione del Modello Organizzativo della società ha come fondamento l'obiettivo di creare un sistema di gestione "integrato" del rischio unico che si interfacci con i sistemi esistenti (es. Sistema gestione Ambientale)

Fase 1: identificazione dei processi

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata sviluppata sia attraverso una serie di interviste con il Personale designato dalla Direzione, con la Direzione stessa e con l'Amministratore Delegato, sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale quale (ad esempio) :

- procedure del Sistema gestione qualità ,
- contratti con consulenti esterni,
- principale documentazione societaria di riferimento (Statuto, Procure e verbali Cda, etc..)
- documentazione relativa all'attività commerciale,
- documenti riferiti al trattamento dei dati informatici,



**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE**

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 17 di 17

- documenti riferiti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fase 2: Analisi dei rischi e realizzazione di un sistema di prevenzione e controllo

I risultati di tale attività sono dettagliati nella sezione descrittiva del Modello Organizzativo che comprende sia l'“**Analisi dei Rischi**” che le azioni previste per evitare la commissione del reato di volta in volta descritto.

Nelle schede relative alle macro tipologie di reato sono stati inseriti:

- I processi aziendali definiti a rischio, in base all'analisi effettuata
- Le aree e le attività a rischio
- Le procedure con le metodologie di prevenzione e controllo attuate al fine di evitare il verificarsi del rischio

Il Modello Organizzativo pertanto, è composto dalla seguente documentazione:

- **Codice etico**

In esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari anche in accordo con i principi ispiratori della azienda.

Il Codice Etico adottato è quello approvato dal CdA.

- **Sistema di controllo interno**

E' l'insieme degli “strumenti” volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti da modalità operative codificate e da comportamenti adottati dai vertici fino alla base dell'organizzazione. Elemento costitutivo del sistema di controllo è anche il **sistema disciplinare** che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo.

- **Procedure/ Protocolli di gestione, prevenzione e controllo**

Introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001. Sono lo sviluppo operativo di quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Tali linee di condotta prevedono schemi di controllo interno che sono stati elaborati per tutti i processi operativi.

A supporto delle regole sono stati identificati indicatori di processo al fine di tenere sotto controllo il trend dei processi aziendali più significativi.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE**

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 18 di 17

A questo proposito la mappatura dei processi è utilizzata anche per valutare i possibili reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlati rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione.

Nel modulo SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI (RIF. SMO), allegato al Modello Organizzativo Parte speciale sono riepilogati i protocolli di controllo e i flussi e canali di monitoraggio delle aree a rischio previste nel Modello Organizzativo.

Lo SMO ha carattere operativo legato alla verifica dell'efficacia ed efficienza del modello, al monitoraggio delle procedure realizzate ed alle attività dell'OdV, sicché potrà **subire variazioni senza dover essere di volta in volta approvate dal CdA, ma unicamente dall'OdV stesso.**

La metodologia di controllo interno è stata elaborata in considerazione della:

1. separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
2. oggettività delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali per i documenti di acquisto o nella scelta dei fornitori), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse.

A fronte della violazione delle regole interne previste per la prevenzione dei reati è previsto un sistema sanzionatorio, in linea con le indicazioni contenute nei CCNL applicabili.

Il Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.

L'azione di miglioramento spetta all'organo di vigilanza il quale individua, sulla base della situazione riscontrata (controlli e normative di riferimento in relazione ai Processi Sensibili) e dei contenuti del **D.Lgs. 231/01 le attività di evoluzione del Sistema di Controllo Interno** (processi e procedure).

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. RUOLO E COMPOSIZIONE

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un organismo di vigilanza interno all'ente (di seguito anche "OdV"), cui è assegnato specificamente il *"compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento"*.



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 19 di 17

L'OdV di Zini Elio ha struttura monocratica ed è nominato con delibera del CDA.

Con la medesima delibera detto Organo determina le risorse umane ed eventualmente i materiali (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione.

Pertanto, l'OdV di Zini Elio è composto da un membro effettivo con preparazione in ambito legale. All'Organismo di Vigilanza è affiancato un "Referente Interno" che funge da segretario.

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

• **AUTONOMIA E INDIPENDENZA**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. L'iniziativa di controllo deve essere svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di ogni componente della società. Tali requisiti si possono ottenere, tra l'altro, garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'ente e prevedendo un'attività di reporting al CdA, quale vertice aziendale operativo.

• **PROFESSIONALITÀ**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

• **CONTINUITÀ DI AZIONE**

L'OdV deve, al fine di garantire una efficace e costante attuazione del M.O. :

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

• **RISERVATEZZA**

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sua funzione. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti della Direzione.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE**

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 20 di 17

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri", e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al D.lgs. 196/2003 ("Codice Privacy").

L'OdV avrà come principale referente il CdA al quale dovrà riferire l'eventuale commissione dei reati e le eventuali carenze del Modello Organizzativo.

Si precisa inoltre, che ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e cartaceo), il cui accesso è consentito solo ai membri dell'OdV ed al "Referente Interno".

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

- **COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO NOMINA E DURATA**

L'OdV viene nominato con delibera dell'organo decisionale (CDA).

Con la medesima delibera detto Organo determina le risorse umane ed eventualmente i materiali (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione.

L'OdV dovrà inoltre, possedere provata esperienza in modo da rispettare i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione, nonché in possesso di specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e di garantire la conoscenza della compagine societaria.

L'OdV dura in carica tre anni, salvo rinnovo dell'incarico da parte del CdA per una sola volta.

Il componente dell'OdV può essere revocato solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza del componente dell'OdV, il CdA, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina del nuovo OdV. Il nuovo OdV avrà durata triennale.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società.

In caso di inerzia del CdA, l'OdV si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

L'OdV si doterà di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento.

• **REQUISITI PROFESSIONALI E PERSONALI , CAUSE DI INELEGGIBILITA'**

Possono essere nominati membri dell'OdV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità.

Il componente deve, infatti, essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- a) le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b) l'essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte;
- f) violazione degli obblighi di riservatezza a suo carico;
- g) grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- h) l'assenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.lgs. 385/1993.

• **COMPITI E POTERI**

All'OdV è, pertanto, affidato il compito di:

- a) **vigilare sull'effettività del Modello**, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- b) **adottare ogni provvedimento affinché la Direzione**, oppure un suo membro munito dei necessari poteri, **aggiorni costantemente il Modello**, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale;
- c) **verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello**, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- d) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative;
- e) effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale,



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 22 di 17

- f) svolgere periodicamente, oltre quelli di cui ai precedenti punti, controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali ritenute sensibili ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- g) sulla base di tali verifiche predisporre periodicamente un rapporto da presentare al CdA, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- h) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate):
- ❖ per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
 - ❖ per tenere sotto controllo l'evoluzione delle aree a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - ❖ per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
 - ❖ affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace;
- g) coordinarsi con la Direzione per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare nonché indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.
- h) promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi con il soggetto incaricato della formazione e diffusione del Modello;
- i) vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite al fine di garantire l'efficacia del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello, ma anche, e necessariamente, nel rispetto dell'esigenza di monitorare costantemente lo stato di attuazione e l'effettiva rispondenza del Modello alle esigenze di prevenzione evidenziate dal Decreto.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- I. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa patologica condizione.
- II. qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso che, pertanto, risulti integralmente e correttamente



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 23 di 17

attuato, ma si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento da parte della Direzione e del CdA. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminabili, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, ed il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento medesimo.

A tal fine, l'OdV deve avere libero accesso alle persone ed a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili e la documentazione da questi predisposta.

• **FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV**

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del Decreto legislativo 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Sono stati creati dei canali di comunicazione "dedicati", quali un indirizzo di posta elettronica dedicato o a mezzo posta ordinaria presso la sede del membro dell'organismo al fine di agevolare il processo di comunicazione verso l'OdV da parte dei soggetti interessati che potrebbero venire in possesso delle informazioni di cui sopra, nonché di notizie relative alla commissione di reati o a "pratiche" non in linea con il Modello e/o il Codice Etico.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che dai soci, che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello.

L'OdV si impegna a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

L'OdV, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni previsti dal M.O. relative ai flussi aziendali inviate all'Organismo di Vigilanza devono essere archiviate e recuperabili nel tempo dal Referente Interno e dai membri dell'OdV che li conserverà in apposito archivio (informativo o cartaceo). Nello specifico i flussi di informazione e monitoraggio messi a disposizione dell'OdV sono riepilogati e dettaglianti nella SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI (SMO) allegata al presente Modello.



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 24 di 17

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi senza ritardo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- atti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti ed a iniziative verso altri soggetti contemplati dal sistema sanzionatorio, nonché ad eventuali sanzioni irrogate, ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, qualora essi siano legati alla commissione di reati presupposto o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello o dei principi del Codice Etico;
- ogni informazione e/o notizia anche ufficiosa, relativa alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardante possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico).

Ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 231/01 (inserito dall'art.2 comma 1 della L. n. 179 del 30/11/17) devono essere predisposti uno o più canali che consentano ai soggetti indicati all'art.5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui si venga a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nonché almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

In adempimento a tale previsione:

- presso la sede verrà installata una cassetta recante la dicitura "segnalazioni ex D.Lgs. 231/01 art. 6 co. 2-bis"
- verrà mantenuto l'indirizzo della già attiva casella di posta elettronica dell'O.d.V. odv@zinielio.it con verifica da parte del Consulente informatico della rispondenza ai requisiti di legge ovvero con il suo adeguamento.

Le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate.

L'OdV agisce in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede e comunque tenendo conto che il segnalante non può rimanere anonimo nel caso in cui si renda necessario avere maggiori chiarimenti nel percorso di indagine avviato dall'OdV.



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 25 di 17

E' vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il sistema disciplinare adottato dalla Società sanziona chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

I Collaboratori Esterni ed i Partner sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere un Componente della Direzione l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso al presidente del Consiglio di Amministrazione che, effettuati gli approfondimenti necessari, assumerà i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

• **REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE**

Annualmente l'OdV presenterà alla Direzione una relazione scritta che evidenzia:

- l'attività da esso stesso svolta nell'arco dell'anno nell'adempimento dei compiti assegnatigli
- l'attività prevista nell'arco dell'anno successivo;
- il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.

L'OdV dovrà inoltre relazionare per iscritto, al CdA in merito alle proprie attività e segnatamente:

- a. comunicare periodicamente con cadenza almeno annuale, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano delle attività, motivandoli;
- b. relazionare periodicamente in merito all'attuazione del Modello, nonché in merito alla verifica sugli atti e sulle procedure indicate nell'analisi dei rischi;
- c. comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività, ovvero comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento, precisando che in tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- d. relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni del Modello;
- e. segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE**

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 26 di 17

Gli eventuali incontri tra l'OdV e la Direzione, dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell'OdV stesso.

- **RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il CdA potrà riconoscere emolumenti all'OdV.

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ZINI ELIO S.R.L.

4.1 PREMESSA

La presente parte generale si applica a Zini Elio S.r.l. che ha adottato un modello organizzativo di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il Modello di Zini si compone di:

- **MO - PARTE GENERALE, cui sono allegati il**

1. Codice Etico
2. Sistema disciplinare

- **MO – PARTE SPECIALE:** composta da singole schede, una per ciascun reato considerato a rischio per Zini Elio e a cui è allegata la **SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI** (RIF. SMO)

La data e la revisione delle singole schede del MO - Parte speciale e del MO – parte generale. sono autonome le une rispetto alle altre.

In particolare, nella parte generale si è provveduto ad illustrare il campo di applicazione del D.lgs. 231/2001 e la metodologia di lavoro utilizzare per la realizzazione del Modello per Zini, mentre nella "Parte Speciale" si è riportata l'analisi dei rischi di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Si tratta, in sostanza dell'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area / settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi a rischio di reato secondo quanto previsto dal Dlgs. 231/2001.

Un concetto fondamentale nella costruzione di un Modello organizzativo e, quindi, di un sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplato dal decreto, è quello di rischio accettabile che nei casi di reati dolosi, è rappresentato da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Le schede riportare nella parte speciale, riportano le attività aziendali a rischio ed i sistemi di controllo attuati al fine di riportare tale rischio al livello di accettabilità sopra menzionato.



MODELLO ORGANIZZATIVO secondo il D.lgs. 231 / 2001 PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 27 di 17

Poiché Zini è dotato di un sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza ed Etica, si è provveduto ad integrare le procedure e controlli esistenti al fine di predisporre idonei protocolli di controllo per la gestione del rischio di commissione dei reati ai sensi del D.lgs 231/2001.

Per la fattispecie di reato contemplati dal Dlgs. 231/2001, per i quali non sono stati ravvisati nei processi gestionali ed operativi di Zini situazioni potenzialmente a rischio, si è proceduto ad elencare sommariamente gli stessi, motivando la loro esclusione dal sistema di prevenzione e controllo dell'Azienda.

Si precisa che tutte le aree/ attività inserite nelle schede di seguito dettagliate sono state valutate come "a rischio" e, pertanto, trattate attraverso procedure ad hoc di contenimento del rischio e controllo dello stesso, con previsione di audit periodici da parte dell'Organismo di Vigilanza per valutarne l'efficacia ed il livello di applicazione.

4.2 PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

Le radici dell'impresa di costruzioni Zini Elio s.r.l. vanno ricercate nei primi anni '60 quando Elio Zini inizia la sua attività a Belvedere di Castel del Rio. Una piccola impresa che si occupa di lavori agricoli e di movimento terra. Con grande determinazione e tanto lavoro, l'impresa cresce insieme all'economia del territorio. Agli inizi degli anni '80 la prima svolta importante: ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori ed accedere agli appalti pubblici si rivela la scelta giusta per dare nuovo impulso all'azienda nel settore strategico delle opere pubbliche e delle infrastrutture.

Ma è negli anni '90 con l'ingresso in azienda di Luca e Federica a fianco del padre, che si sviluppa il settore edile, civile ed industriale. Nuove strategie imprenditoriali ed organizzative pongono l'impresa in una posizione di primo piano nel settore.

I crescenti impegni aziendali, un maggior volume d'affari e di cantieri all'opera portano in quegli anni al trasferimento della sede ad Imola inaugurata nel 2001.

L'azienda ha sempre posto molta attenzione alle tecniche di costruzione, agli stili di progettazione e la trasparenza nei rapporti commerciali, ma è la qualità la vera parola d'ordine.

La scelta di implementare un Modello Organizzativo è stato dettato dalla necessità di proseguire un percorso di continuo miglioramento organizzativo aziendale che vede tutto il personale coinvolto e impegnato.

A fine dell'anno 2015, Zini Elio si è fusa per incorporazione con Zini Divisione Impianti s.r.l.. Tale attività societaria ha comportato la necessità di aggiornare il Modello Organizzativo e il Sistema Integrato secondo i seguenti schemi:

- ISO 9001 sistema di gestione della qualità
- UNI EN ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale
- UNI ISO 45001, Occupational Health and Safety Assessment Specification



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 28 di 17

- SA8000 responsabilità sociale d'impresa ed etica.

Infine, Zini Elio gestisce una Centrale Operativa dotata di certificazione UNI EN ISO 15838:2010 secondo i requisiti della UNI 11200:2010.

4.3 DEFINIZIONI

Organo Amministrativo o Direzione o CdA: si intende il vertice massimo della società che nel caso di Zini Elio s.r.l. coincide con il Consiglio di Amministrazione, che nei reati previsti dal D.lgs. 81/2008 diventa anche Datore di Lavoro.

Dipendenti: tutti i dipendenti della società (compresi i dirigenti)

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali dell'Azienda che non rientrano nella definizione di partner.

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale

Modello: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Processi Sensibili: attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;

Operazione Sensibile: operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili

Partner: Le controparti contrattuali con le quali la società vengono ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (Associazione temporanea di impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc...)

Stakeholders: soggetti che entrano in contatto con la società, portatori di autonomi interessi da rispettare e da valorizzare. All'interno di questa categoria sono compresi gli azionisti, i collaboratori – dipendenti, i clienti, la comunità ed il mercato.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio

4.4 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Zini Elio s.r.l., in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 29 di 17

procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalla Direzione che si coordina con l'Organo di Vigilanza e Controllo.

In particolare:

- per quanto attiene alla comunicazione, è previsto che il Codice Etico sia consegnato unitamente al sistema disciplinare ai dipendenti della società; gli stessi documenti saranno inoltre affissi in bacheca;
- Codice Etico e Modello Organizzativo "parte generale" saranno pubblicati nel sito internet di Zini Elio s.r.l..

Per quanto riguarda la formazione, viene prevista una specifica attività di formazione riguardante:

- le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti,
- le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello,
- le aree a rischio individuate nel modello e le procedure/regole di comportamento ad esso riferibili.

Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. Essa si concretizza normalmente in corsi da tenersi in aula nella distribuzione e disamina delle procedura di riferimento.

In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio" così come individuate nella Parte Speciale sono definiti incontri mirati al fine di illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai singoli processi strumentali.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la redazione di Verbali di riunione (rif. Procedura PSG 06 "Gestione delle Risorse Umane").

* * *

Specifiche iniziative informative e formative sono, inoltre, svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In particolare Zini Elio s.r.l., in ottemperanza alla prescrizioni di legge, consegna ai Destinatari appositi opuscoli recanti le misure generali di sicurezza e salute per il personale e per far fronte ad eventuali emergenze insorgenti nei luoghi di lavoro.



MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE

Cod. MO 231 - PG
Rev. 2 del 21/11/2019
Pag. 30 di 17

4.5 MISURE ATTE A GARANTIRE LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, così come modificato dall'art. 2 della Legge 30/11/2017 n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" è vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A norma del comma 2-ter dell'art. 6 D.Lgs. 231/01, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis del medesimo articolo può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

A norma del comma 2-quater dell'art. 6 D.Lgs. 231/01, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del C.C., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di azioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4.6 REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO IL SISTEMA PREVENTIVO

Tutte le misure disciplinari irrogate dalla Società sono archiviate dall'area Risorse Umane. I soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla Società o decisa la rescissione del contratto sono esclusi da nuovi rapporti contrattuali con la Società stessa, salvo deroga decisa dai legali rappresentanti previo parere scritto dell'OdV.